

## **STATUTO**

### **della FONDAZIONE F.I.E.O.P. - ONLUS Fondazione Italiana di Ematologia ed Oncologia Pediatrica**

#### **ARTICOLO 1**

##### **(Costituzione, denominazione, sede, durata)**

E' costituita la "FONDAZIONE F.I.E.O.P. FONDAZIONE ITALIANA DI EMATOLOGIA ED ONCOLOGIA PEDIATRICA – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", enunciabile anche "F.I.E.O.P. - ONLUS". L'uso della locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo Onlus sarà obbligatorio nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo rivolto al pubblico una volta acquisita la qualifica.

La Fondazione ha sede in Genova.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Alla Fondazione potranno in seguito aderire, altri soggetti ed Enti pubblici e privati che condividano gli scopi istituzionali della stessa, rimanendo in tal caso ferma la composizione dei fondatori originari, e rimanendo in ogni caso esclusa la partecipazione alla Fondazione di società commerciali ovvero di Enti pubblici, salvo che la loro partecipazione risulti compatibile con la normativa Onlus e pertanto essi non esercitino una influenza dominante nelle determinazioni della Fondazione. Nell'ipotesi di adesione di altri soggetti, nei limiti di cui sopra, il Consiglio d'Amministrazione provvederà ai sensi dell'articolo 9 ultimo comma del presente Statuto alla costituzione e disciplina di un apposito **Comitato degli aderenti** con funzioni consultive e di promozione della vita della Fondazione.

#### **ARTICOLO 2**

##### **(Attività e Scopi)**

La Fondazione non ha fine di lucro e la sua attività è estesa a tutto il territorio nazionale.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, senza alcun scopo di lucro e ha per scopo

- a) lo svolgimento di attività di beneficenza rivolta ad arrecare beneficio ai soggetti in età pediatrica affetti da malattie tumorali o immuno-ematologiche anche attraverso il sostegno di altre Onlus o di Organizzazioni che rispettino i requisiti previsti dalla normativa Onlus;
- b) lo svolgimento diretto ed indiretto, nel rispetto del DPR 135/2003, dell'attività di ricerca scientifica nel campo dell'ematologia, dell'oncologia e della immuno-ematologia pediatrica;
- c) lo svolgimento di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, nonché dell'assistenza sanitaria a favore di soggetti affetti dalle patologie di cui alla lettera precedente, anche sostenendo la realizzazione di protocolli terapeutici, con specifica attenzione ai risvolti ap-

plicativi, nonché la prevenzione e la cura delle malattie oncologiche ed ematologiche dell'età pediatrica, impegnandosi per il miglioramento della qualità di vita dei soggetti in età pediatrica affetti da neoplasia maligna o patologie immuno-ematologiche;

d) la tutela dei diritti civili delle persone affette da malattie oncologiche, ematologiche ed immuno-ematologiche dell'età pediatrica.

Per realizzare le proprie finalità istituzionali F.I.E.O.P.

- 1) potrà operare per promuovere e consolidare uno stretto collegamento con la rete dei centri impegnati sulle materie di proprio interesse con particolare riferimento a quelli aderenti alla Associazione A.I.E.O.P. (Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica) allo scopo di sviluppare programmi cooperativi di attività clinica e scientifica nel campo della onco-ematologia ed immuno-ematologia pediatrica;
- 2) potrà finanziare nel rispetto della normativa Onlus le attività scientifiche, gli studi, le ricerche, gestite da altri enti di cui al Decreto 135/2003;
- 3) potrà promuovere e curare iniziative di informazione, comunicazione, educazione rivolte ai soggetti destinatari delle attività istituzionali e dei loro familiari;
- 4) potrà promuovere e curare iniziative di diffusione della conoscenza delle patologie di interesse, della Fondazione, dell'operato della stessa, quali conferenze, dibattiti, tavole rotonde, convegni a livello nazionale ed internazionale, strettamente inerenti gli scopi istituzionali;
- 5) potrà promuovere e/o organizzare iniziative occasionali di sensibilizzazione allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali nel rispetto della normativa in materia.

Alla Fondazione è fatto espresso divieto:

- di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse ed accessorie;
- di assumere fini lucrativi e comunque di svolgere le attività con modalità incompatibili con il perseguimento di fini di solidarietà sociale. Ai sensi della normativa Onlus la Fondazione potrà detenere partecipazioni in società di capitali, purché il possesso in questione si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, escluso in ogni caso l'esercizio di funzioni di coordinamento e direzione delle medesime società.

### **ARTICOLO 3**

#### **(Patrimonio, erogazione delle rendite)**

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- il fondo di dotazione conferito dai Fondatori;
- i beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi elargizioni, donazioni, lasciti, contributi da parte di Enti pubblici e privati, sempre che quanto sopra sia espressamente destinato a incrementare il patrimonio per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2;

- le somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio di Amministrazione, privilegiando forme di investimento prudenziali.

E' esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione, diretta o indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai fondatori a titolo di concorso alle spese di gestione, o per la realizzazione di specifiche iniziative.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori della Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

I criteri e le modalità di erogazione delle rendite di cui all'articolo 16 cod. civ. saranno quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di ONLUS.

#### **ARTICOLO 4 (Entrate)**

Per l'adempimento dei suoi fini la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- rendite del proprio patrimonio
- avanzi degli esercizi precedenti così destinati
- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari
- proventi delle attività della Fondazione e di ogni altra entrata a qualsiasi titolo pervenuta
- donazioni, successioni ed altre gratuità ricevute da terzi
- fondi raccolti tramite occasionali iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Fondazione.

#### **ARTICOLO 5 (Organi)**

Gli Organi della Fondazione sono:

- Il Presidente della Fondazione
- Il Presidente Onorario (facoltativo)
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

#### **ARTICOLO 6 (Presidente)**

Il primo Presidente della Fondazione è nominato dai Fondatori Promotori nell'atto costitutivo.

Successivamente, il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Per il primo mandato dura in carica tre anni a decorrere dalla nomina e per i successivi mandati dura in carica due anni, ed è rieleggibile nella stessa carica.

In tema di eleggibilità si applicano le norme previste per gli altri membri del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 8.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha le seguenti funzioni:

- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- Vigila sull'andamento generale della Fondazione e sull'osservanza dello Statuto
- Predisporre il programma dell'attività unitamente al Bilancio Preventivo ed al Bilancio Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione
- Adotta, quando necessario, provvedimenti d'urgenza, i quali saranno successivamente vagliati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti un Vice Presidente, che dura in carica tre anni per il primo mandato e due anni per i successivi.

Il Vice Presidente esercita le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e la firma a nome della Fondazione farà di per sé prova di fronte ai terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente della Fondazione (e così pure il Vice Presidente) non percepisce alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

#### **Articolo 7 (Presidente Onorario)**

E' prevista la facoltà, da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, di provvedere alla nomina di un Presidente Onorario della Fondazione, che avrà esclusivamente significato e valore simbolico e di lustro per la Fondazione stessa, senza alcun potere di rappresentanza e/o decisionale, né altra carica all'interno della Fondazione.

Potrà essere una figura istituzionale, un personaggio pubblico ovvero un personaggio di particolare rilievo ed importanza che si sia particolarmente distinto nella promozione e sostegno delle finalità istituzionali.

Nel caso di nomina del Presidente Onorario, questi avrà durata biennale rinnovabile senza limiti di mandati, e potrà essere revocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ARTICOLO 8 (Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di sette consiglieri, compreso il Presidente.

Il primo Consiglio di Amministrazione è composto dai Fondatori Promotori

come individuati nell'atto costitutivo della Fondazione e dal Presidente pro-tempore di A.I.E.O.P. I componenti del primo Consiglio durano in carica tre anni a decorrere dalla nomina e sono immediatamente rieleggibili per il massimo di due mandati consecutivi.

Alla prima scadenza, una volta completato il primo mandato triennale dei Consiglieri di Amministrazione, gli stessi sono nominati:

a) in numero di 3, con durata biennale, dal Consiglio di Amministrazione di A.I.E.O.P., il quale avrà cura di esprimere detti membri in modo da favorire un adeguato collegamento tra le attività dell'Associazione A.I.E.O.P. e quelle della Fondazione F.I.E.O.P., preferenzialmente individuandoli nel Presidente A.I.E.O.P., nel VicePresidente A.I.E.O.P., nel Tesoriere A.I.E.O.P.;

b) in numero di 2, con durata triennale, dallo stesso Consiglio di Amministrazione di A.I.E.O.P. scegliendoli preferenzialmente all'interno dei Fondatori Promotori;

c) in numero di 2, con durata quadriennale, attraverso cooptazione da parte dei Consiglieri di cui alle lettere a) e b).

Alle rispettive scadenze, e per tutti i successivi mandati, i componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati

- in numero di 3, con durata biennale, in sostituzione dei consiglieri di cui alla lettera a), dallo stesso Consiglio di Amministrazione A.I.E.O.P. ;
- per i restanti componenti, alle rispettive scadenze, e sempre per durata biennale, mediante cooptazione da parte di tutti i Consiglieri rimasti in carica.

In caso di dimissioni o di cessazione della carica di uno o più consiglieri prima dello spirare del termine, il membro uscente sarà surrogato

- qualora trattasi di uno dei tre membri di nomina da parte del Consiglio AIEOP, mediante delibera dello stesso Consiglio AIEOP;
- qualora trattasi di altro Consigliere mediante cooptazione ad opera dei restanti Consiglieri in carica.

I consiglieri in sostituzione durano in carica fino alla naturale scadenza del membro che hanno sostituito.

Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, per ragioni dell'ufficio ricoperto.

## **ARTICOLO 9**

### **(Poteri del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, ed in via esemplificativa:

- Approva i bilanci preventivo e consuntivo preventivamente verificati dal Collegio dei Revisori;
- Delibera l'accettazione dei contributi, donazioni e lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
- Dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- Nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- Delibera gli acquisti nei limiti delle entrate previste, l'assunzione di personale e/o collaboratori esterni;
- Delibera le modifiche statutarie che siano necessarie in virtù di Leggi o atti dell'Autorità, compresa la proposta di scioglimento e di devoluzione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri;
- Delibera sugli indirizzi e i programmi generali che deve attuare la Fondazione ;
- Delibera su ogni argomento attinente alla gestione ad esso sottoposto dagli altri organi amministrativi e su quanto altro ad essa demandato per legge o statuto.

Per quanto riguarda gli atti di amministrazione, il funzionamento del Consiglio di Amministrazione e quanto altro inerente ai poteri dello stesso ed ai rapporti tra il Consiglio e gli altri organi della Fondazione potrà essere redatto apposito regolamento interno sul quale il Consiglio potrà deliberare in fase di redazione e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, per il miglior funzionamento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare commissioni e comitati, anche su argomenti specifici, determinandone la composizione, le attribuzioni, nonché le modalità di funzionamento e la durata.

## **ARTICOLO 10**

### **(Riunioni del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente che lo presiede.

Dovrà essere inoltre convocato in sede straordinaria ogni qual volta lo richiedano motivi di urgenza o di opportunità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o per eventuale disposizione dell'Autorità Governativa.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con invito scritto da far pervenire ai consiglieri con preavviso di almeno otto giorni, con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza metà della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la legge, il presente Statuto e il Regolamento non richieda maggioranze diverse.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali delle riunioni e delle relative deliberazioni saranno redatti da un Segretario nominato dal Presidente, anche al di fuori dei suoi membri.

Le riunioni potranno tenersi in modalità di teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente ed il Segretario risultino presenti presso la medesima sede e diano atto della presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio nella modalità di partecipazione fissata nella convocazione.

## **Articolo 11**

### **(Collegio dei Revisori)**

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente, e da due supplenti, in possesso dei requisiti pre-

scritti dalla Legge per l'assunzione della carica.

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica tre anni. I suoi componenti sono immediatamente rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull'attività amministrativa della Fondazione, in particolare:

- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sui risultati della gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.

I componenti del Collegio hanno la facoltà di assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascriversi nel libro verbali.

L'eventuale compenso verrà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

## **Articolo 12**

### **(Esercizio Finanziario)**

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare e decorre dal 1 gennaio di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

L'ente annualmente redige il bilancio o un rendiconto.

Il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 31 dicembre di ogni anno il Bilancio Preventivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio Consuntivo, previa verifica da parte del Collegio dei Revisori.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere destinati dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente al soddisfacimento degli scopi istituzionali.

## **ARTICOLO 13**

### **(Estinzione)**

La Fondazione si estingue:

- In caso di comprovata impossibilità di raggiungimento degli scopi istituzionali.
- A seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero per l'insufficienza di questi.
- A seguito di disposizione dell'Autorità Governativa su istanza di qualunque interessato, anche d'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione propone l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio della Fondazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, e in via prioritaria verso enti con finalità analoghe a quelli istituzionali o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, L.23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **ARTICOLO 14**

### **(ONLUS)**

La Fondazione, osservando di fatto tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni, potrà fregiarsi del segno distintivo ONLUS.

La Fondazione costituisce ai sensi dell'articolo 10 comma 1 sub d) del D. Lgs. 460/97 una medesima ed unitaria struttura con A.I.E.O.P.

**ARTICOLO 15**  
**(Norma Transitoria)**

Il Consiglio di Amministrazione sarà in grado di operare non appena i Fondatori Promotori nomineranno il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, cosa che avverrà all'atto della costituzione della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori dovrà essere nominato entro tre mesi dalla costituzione della Fondazione.

**ARTICOLO 16**  
**(Rinvio)**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge ed in particolare quanto disposto in materia di ONLUS nel D.Lgs 4/12/1997 n. 460 e successive modificazioni, nonché le disposizioni del libro primo, titolo II del codice civile.

Genova, 25 ottobre 2010